

l'area l'altezza delle eventuali costruzioni da eseguire su altre porzioni delle aree medesime, porzioni che saranno meglio individuate nelle planimetrie da allegare allo stipulando contratto;

c) - daranno atto che le aree suddette nel loro complesso, sono da considerarsi come cortile comune ai sensi ed agli effetti dell'art. 44 del vigente regolamento edilizio del Comune di Milano;

d) - determineranno l'altezza massima delle pareti in pregio al cortile comune;

e) - i sigg. Gandini - Ronchetti - Raimondi rinunceranno a tutte le servitù per loro attive lungo tutto il confine con la proprietà dell'Istituto e concederanno gratuitamente la comunione sui muri di loro proprietà costruiti a confine;

f) - determineranno tutte le altre clausole e condizioni necessarie per la piena regolamentazione dei rapporti di vicinanza fra gli anzidetti immobili di rispettiva proprietà.

2°) - di autorizzare il Direttore generale ed in sua vece il Primo vice direttore